



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 52 Del 12-05-2012

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE N. COLABUFO C/ COMUNE: DETERMINAZIONI.
--

L'anno **duemiladodici**, il giorno **dodici** del mese di **maggio** alle ore **11:45** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	A
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO (SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 05-04-012
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole , 11-05-012
DOTT. LOZZI ERNESTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che, in data 14 /3/2012, prot. 3571, l'avv. Alberto Pirrò, dello Studio Legale Serra-Catella, di Bari, in nome e per conto della Sig.ra Colabufo Nicoletta, ha notificato a questo Ente atto di citazione a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Casamassima, per ottenere il risarcimento dei danni dalla stessa riportati, a seguito del sinistro verificatosi l'08/10/2011, mentre percorreva a piedi, C.so Vittorio Emanuele di questo Comune;

Che, in particolare, la sig.ra Colabufo riferiva che, a causa di una piccola buca, ricoperta d'acqua piovana presente sul manto stradale, aveva messo il piede in fallo, rovinando al suolo e procurandosi lesioni, quantificate in €. 3.357,40, per le quali chiedeva quindi il relativo ristoro, gravate degli interessi e delle spese di giustizia;

Considerato che, secondo un indirizzo prevalente della Suprema Corte e della Giurisprudenza di merito, l'utente che subisca danni in seguito all'utilizzazione della strada pubblica, può invocare a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, unicamente la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., norma dell'ordinamento posta a tutela del generale principio del *nemini ledere*, non trovando invece applicazione la presunzione aggravata di responsabilità, sancita dall'art. 2051 c.c., che nel regolamentare la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, non può essere invocata per il proprietario delle strade pubbliche, la cui notevole estensione impedisce infatti al proprietario di esercitare su di esse quel potere di fatto sul bene, che costituisce il presupposto imprescindibile della custodia sancita dall'art. 2051 c.c..

Che, sebbene in tempi più recenti, i giudici di legittimità sono stati indotti ad un nuovo esame della questione, sull'impulso dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156 del 1999, ritenendo che non violi il dettato costituzionale l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. che ne esclude l'applicabilità alla p.a., *“allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”*, sicchè la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto sono stati considerati “meri indici” dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo sul bene, *“da riscontrarsi attraverso un'indagine svolta caso per caso”*, volta ad evitare quello che è stato definito un automatismo interpretativo, avuto riguardo non solo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche ed alla posizione;

Constatato inoltre che la domanda appare eccessiva rispetto alla entità delle lesioni riportate, si consideri infatti che già in prima battuta il referto del Pronto Soccorso esibito, aveva diagnosticato un trauma contusivo, con una ferita escoriata, guaribile senza l'ausilio di particolari presidi;

Ritenuto, opportuno, quindi, costituirsi in giudizio per far valere gli interessi e le ragioni dell'Ente, affidando specifico incarico ad un legale di fiducia dell'Ente;

Preso atto dei pareri favorevoli resi dai responsabili del servizio interessato e di ragioneria ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate ed approvate per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di costituirsi nel giudizio in premessa riportato per far valere i diritti e le ragioni dell'Ente.
3. Di subordinare, ad ogni modo, la costituzione medesima al parere conforme del professionista incaricato.
4. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Angela Maria Mongelli, con studio legale in Toritto alla Via Kennedy n. 3;
5. Di prenotare ai suddetti fini la somma di €. 1.000.000, imp. provv. n. 437 sul cap. 510 epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni".
6. Di dare atto che l'impegno è presumibile stante l'impossibilità al momento di conoscere il complessivo andamento del giudizio e quantificarne pertanto il relativo costo.
7. Di dare atto, altresì, che nonostante l'abolizione della tariffa forense, per i criteri cui ispirarsi per la determinazione delle competenze professionali da corrispondere, ci si atterrà ai criteri di cui alla Legge Bersani, la n. 248 del 2006, stabilendo che lo stesso sarà determinato con riferimento ai valori minimi della tariffa professionale previgenti, ed in particolare come di seguito specificato :
 - in caso di esito favorevole per l'ente, con condanna di controparte alle spese, nella misura liquidata in giudizio;
 - in caso di esito favorevole, ma con compensazione delle spese di lite, ridotto nella misura del 20% ;
 - in caso di soccombenza parziale, abbandono e/o estinzione del giudizio, ridotto nella misura del 30%;
 - in caso di soccombenza completa, ridotto nella misura del 50 %.
8. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 6 e 7.
9. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE
DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà
per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO
